



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI"
 Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado
 VIA CAPPELLA - ARIENZO
 TEL. 0823/755441 - FAX 0823-805491
 e-MAIL ceic848004@istruzione.it
 C.M. CEIC848004

Prot.n. 8991/B16 del 12/12/2016

**IPOSTESI definitiva di CONTRATTO INTEGRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
 A.S. 2016/2017**

L'anno 2016, nel mese di dicembre, il giorno dodici, alle ore nove e trenta, presso la Presidenza dell'Istituto comprensivo autonomo "G. Galilei" di Arienzo (CE) viene sottoscritto il presente contratto integrativo d'Istituto, relativo sia alla parte generale che della parte economica, considerato che con nota prot. n. 14207 del 29.09.2016 e con nota prot. 9060 DEL 07.12.2016 (GSS), il MIUR ha comunicato l'importo certo assegnato alla scuola per il FIS per la realizzazione del MOF, tra

LA PARTE PUBBLICA

Rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. ssa Rosa Prisco

E LA PARTE SINDACALE

Rappresentata da:

Rsu d'Istituto e Rappresentanti dei Sindacati Scuola Territoriali firmatari del CCNL	CGIL Scuola	RSU Luigi Ferrara
	CISL Scuola	RSU Morgillo Carmen
	UIL	Caprio Assunta Stella

Caprio AS

Premessa

Il presente contratto può essere considerato definitivo e quindi inviabile all'ARAN e ai Revisori dei Conti, in quanto con nota N. 14207 del 29.09.2016 e Nota prot. 9060 del 7/12/2016 (GSS), il MIUR ha comunicato rispettivamente l'importo certo assegnato alla scuola per il FIS per la realizzazione del MOF, e l'importo per la realizzazione dei giochi sportivi studenteschi. Nella generale discussione portata a conclusione in data 12/12/2016, in cui si era definita la parte generale della contrattazione si era convenuto che le risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica risultano sufficienti alla realizzazione delle attività di ampliamento/potenziamento dell'offerta formativa nonché a retribuire le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento previste per lo svolgimento di incarichi di staff e di supporto alla didattica.

La dirigente presenta alla Rsu e ai delegati territoriali tutta la parte normativa relativa alle materie oggetto di informativa preventiva che oggi si ribadiscono e si definiscono, in perfetto accordo e diventano allegato della presente ipotesi. L'informativa preventiva è già stata sottoscritta in data 09/09/2016 per l'assegnazione dei docenti alle classi e la comunicazione del finanziamento di Aree a rischio; in data 22/09/2016 per le restanti materie di cui allo stesso allegato.

Le parti convengono di stipulare il presente accordo affinché nell'unità scolastica possano essere conseguiti obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza del servizio scolastico attraverso una organizzazione del lavoro del personale fondata su:

- partecipazione e coinvolgimento nella realizzazione del PTOF;
- valorizzazione delle competenze professionali;
- utilizzazione razionale delle risorse economiche, umane e strumentali;
- miglioramento delle condizioni di lavoro.

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente scolastico e dei rappresentanti degli organismi sindacali. Esse perseguono l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Nella consapevolezza che la correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizioni essenziali per il buon esito delle relazioni sindacali, esse costituiscono impegno reciproco delle Parti contraenti.

Il presente contratto integrativo è stipulato nel pieno rispetto della normativa vigente, tiene conto delle innovazioni introdotte dalla L.107, valorizza l'impiego delle risorse di organico del potenziamento, per quanto attiene alle attività previste per le certificazioni di lingua inglese, essendo stato assegnato alla scuola un docente di classe di concorso A345 e valorizza le attività previste per il conseguimento degli obiettivi del Piano di miglioramento con attività a carico del FIS di recupero delle competenze di base (italiano e matematica) ma anche di valorizzazione dei linguaggi non verbali affinché ciascun soggetto trovi nella scuola la piena soddisfazione dei propri bisogni.

Pertanto, esso rispetta in pieno i principi di inderogabilità e di imperatività delle norme, i vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali; le disposizioni sul trattamento accessorio, secondo i criteri "teleologici" della contrattazione integrativa finalizzata al riconoscimento di merito e produttività (con la necessaria selettività delle integrazioni retributive e delle progressioni orizzontali); la compatibilità economico-finanziaria; i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione.



Carlo AS
Manghi
Giuseppe

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale (ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo), la contrattazione collettiva e' consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali; la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.
3. La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verterà sulle materie previste dall'art. 6, commi 2 del CCNL 29 novembre 2007, fermo restando le attribuzioni del dirigente secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001, art. 2, dal D.Lgs. 150/2009, dalla C.M. n. 7/ 2010 per quanto attiene alle prerogative dirigenziali distinguendo quanto attiene alle materie di informativa preventiva e di contrattazione.
4. La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.
5. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino alla stipula del nuovo Contratto Integrativo d'Istituto, fatta comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
6. Il presente contratto può essere disdetto con almeno due mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti, escludendo dal computo i mesi estivi.
7. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal contratto successivo. Sarà, in ogni caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell'Istituzione scolastica.
8. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del PTOF, o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti o finanziarie di competenza del Consiglio d'Istituto, non possono essere oggetto di trattativa, se non relativamente all'impiego del personale ed ai relativi compensi.
9. In ogni caso, di tutto quanto, per effetto della normativa vigente, non è più oggetto di contrattazione, è stata data ampia informativa preventiva alle OO.SS. territoriali presenti per acquisirne il consenso e nell'ottica della trasparenza e della corretta comunicazione.

Art. 2- Procedure di raffreddamento e di conciliazione

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta scritta, contenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire la contesa, previo esperimento di un apposito tentativo di



Carlo AS
Mangano
Pigi Ferraro

- conciliazione all'interno della scuola.
2. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 1.

TITOLO PRIMO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti


1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, l'assemblea dei lavoratori designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 -- Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione e integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34 comma 1; dall'articolo 51 comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri



Corporo AS
Moro
Pipi Ferraro

dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse con plessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - d. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - e. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - f. utilizzazione dei servizi sociali;
 - g. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - h. tutte le materie oggetto di contrattazione;
2. Sono inoltre oggetto di informazione preventiva le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.



Caprio AS
Morigli
Pipi Ferraro

Art. 8 - Interpretazione autentica

- a. In caso di non univoca interpretazione del contratto, su richiesta di uno o più firmatari del contratto, il dirigente scolastico entro 20 giorni convoca le parti per interpretare la parte del contratto in discussione.
- b. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- c. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale

Art. 9 - Accertamento della compatibilità finanziaria

1. Ai sensi delle circolari ministeriali prot. n. 109 del 11.06.2001 e n. 367 del 27/07/2001, il presente accordo sarà sottoposto al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini del rilascio del certificato di compatibilità finanziaria. A tale scopo il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi redigono rispettivamente apposita relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria nonché delle scelte tecnico-finanziarie operate come previste dalla C.M. n. 7/2010.
2. Nelle more del rilascio della certificazione di cui al punto 1. il Dirigente Scolastico autorizza l'avvio delle attività, dopo aver acquisito il parere favorevole del DSGA espresso nella relazione tecnico finanziaria, fermo restando l'impegno di spesa delle attività pari ai 4/12 del Fondo e le limitazioni imposte dalla Legge di stabilità finanziaria n. 122 del 30/07/2010 di divieto di superamento del tetto di compenso pro capite assegnato nell'anno precedente. (art.9 comma 2 bis).
3. Per il compenso delle prestazioni occorrerà attendere il rilascio della certificazione prevista al punto 1.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 10 - Comunicazioni sindacali ed accesso agli atti.

1. La RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, per ciascun plesso dell'ISA. Ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
2. L'affissione del materiale e l'aggiornamento della bacheca dedicata alle rappresentanze interne saranno curati dalla RSU.
3. Il materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS., tramite posta, fax o via telematica, sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.
4. Ad ogni O.S. che ne faccia richiesta sarà altresì data la possibilità di far giungere materiale al proprio delegato tramite fax.
5. La RSU può usufruire, per attività sindacale, degli strumenti di comunicazione (fotocopiatrici, computer, intranet, internet, telefono e fax) di proprietà della Scuola, in orario extrascolastico, e quando questo non sia necessario per svolgere l'attività propria della scuola.
6. Alla RSU viene concesso l'uso del laboratorio di informatica situato al primo piano del Plesso



Caprio A. SF
Mangile
Pigi Ferrare

Galilei e individuato con la dicitura "Laboratorio multimediale", per l'attività di competenza; per la raccolta del materiale sindacale viene assegnato un armadietto da dislocare nello stesso locale, in cui uno spazio viene riservato all'appresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Ins. Geppina De Nuptiis.

7. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. Il rilascio di copie degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta.

8. Le RSU e i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente.

9. Le richieste di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell'Amministrazione scolastica.

Art. 11 - Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali.

Per l'anno scolastico 2016/2017, in presenza di n. 145 dipendenti a tempo indeterminato in servizio, il monte ore dei Permessi Retribuiti assegnato alla RSU è di 61 ore e 13 minuti che verranno utilizzate dai componenti della RSU secondo la ripartizione da loro stessi stabilita e comunicata al Dirigente scolastico.

La richiesta di permesso andrà presentata dalla RSU al Dirigente con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

Art. 12 - Assemblee in orario di lavoro

1. Le assemblee sindacali sono convocate:

a) Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;

b) Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità di cui all'art. 8 dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) Dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;

2. La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Dirigente Scolastico o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, anche mediante fax, almeno 6 giorni prima al Dirigente Scolastico. Per le assemblee fuori dell'orario di lezione il preavviso è ridotto a 4 giorni.

3. La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo di Istituto. Contestualmente il Dirigente Scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna, a fine di accogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione che è obbligatoria del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Il personale che intende aderire all'Assemblea di cui alla comunicazione del dirigente deve produrre richiesta scritta al Dirigente entro i termini previsti dalla sua comunicazione, pena la decadenza del diritto di partecipazione.

Quanto sopra al fine di consentire l'adeguata riorganizzazione del servizio e la necessaria informazione alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'assemblea stessa, considerando che l'istituzione scolastica è frequentata da alunni tutti minorenni.

4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di appartenenza.

5. Qualora l'assemblea riguardi il solo personale ATA va in ogni caso assicurata la sorveglianza



Caprio A.S.
Diogo
Pino Ferraro

dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, con l'impiego di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico. Il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo per sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico, escludendo, cioè dal sorteggio, colui/lei che fosse già stato sorteggiato in precedenza. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di partecipazione all'assemblea chiedendo l'eventuale sostituzione. A deroga del sorteggio e relativa rotazione il dirigente può scegliere un collaboratore che abbia dato il proprio consenso per iscritto.

6. Per i docenti di scuola dell'infanzia e per le classi di scuola primaria a tempo pieno, la partecipazione all'assemblea è subordinata al fatto che il suo inizio non coincida con l'orario di servizio pomeridiano del docente, in quanto non è possibile interrompere il servizio e lasciare la classe. Pertanto, il docente che inizi la sua giornata lavorativa alle ore 11.30 (per il turno pomeridiano nella scuola dell'infanzia) o alle 12.30 (per il turno pomeridiano nella scuola primaria) non può produrre domanda di partecipazione all'assemblea che dovesse avere inizio a questa ora e terminare alle 13.30, in quanto questo comporterebbe un'interruzione del servizio in itinere, essendo esso iniziato alle 8.30 e concludendosi alle ore 16.30, a meno che tra colleghi non si concordi una sorta di flessibilità oraria a copertura della classe, da comunicare al dirigente.
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 10 ore pro-capite per anno scolastico e non più di due ore al mese.
8. La dichiarazione individuale, scritta ed irrevocabile, preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
9. Il Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adattamenti di orario. Il Dirigente Scolastico, in caso di percentuale di adesione molto elevata del personale, può valutare la sospensione dell'intera attività didattica per mancata vigilanza e discontinuità nello svolgimento delle lezioni.
10. Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
11. Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, né possono essere accordati permessi di partecipazioni in coincidenza con questi eventi.
12. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica. Per le assemblee che si svolgono nell'ambito cittadino nell'arco di 3km. i tempi di percorrenza sono compresi nelle 2 ore; per le assemblee che si svolgono in località diversa saranno riconosciuti i tempi necessari al raggiungimento della sede dell'assemblea. Il personale docente, in occasione di assemblee che iniziano nel corso della penultima ora di lezione ha diritto di assentarsi dalla classe sin dall'inizio della penultima ora.

Art. 13 - Sciopero

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 3 giorni prima dello sciopero stesso.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale



Capo AS
M. G. G.
M. G. G.

riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del servizio alle famiglie.


3. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'Accordo integrativo nazionale:
 - Per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente Amministrativo e 1 Collaboratore Scolastico.
 - Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio: i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto svolgimento delle lezioni.
4. Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
5. Nella comunicazione del personale da obbligare, il dirigente scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta), successivamente effettuerà un sorteggio escludendo dal medesimo coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasione precedenti.
6. Qualora lo sciopero riguardi solo il personale ATA va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico con la presenza di un assistente amministrativo e di un collaboratore scolastico. Il Dirigente Scolastico sceglierà il nominativo per sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico, escludendo, cioè dal sorteggio, colui/lei che fosse già stato sorteggiato in precedenza. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di partecipazione all'assemblea chiedendo l'eventuale sostituzione. A deroga del sorteggio e relativa rotazione il dirigente può scegliere un collaboratore che abbia dato il proprio consenso per iscritto.
7. Il personale docente che non aderisce allo sciopero è tenuto, qualora il Dirigente Scolastico disponga in tal senso, ad essere presente in Istituto alle ore 7.30 per prendere visione degli adattamenti del proprio orario di lavoro che, in ogni caso, non potrà avere una durata superiore a quella prevista, ma che potrà essere adattato alle esigenze di funzionamento del servizio scolastico.

Art. 14 - Contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990

Le prestazioni indispensabili del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e i relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, dell'allegato al CCNL 26.5.1999 sono individuate come segue:

- a) Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di:
 - un assistente amministrativo, per le attività di natura amministrativa
 - un collaboratore scolastico, per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e la chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
- b) Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel caso in cui lo sciopero comporti ritardi nel pagamento della retribuzione è necessaria la presenza di:
 - il direttore SGA



Casero A S

Pino Ferraro

- un assistente amministrativo.
- due collaboratori scolastici per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

Il dirigente scolastico, svolta la procedura prevista dall'art.2 dell'allegato al CCNL, individua il personale da includere nel contingente, tenendo conto dei nomi di coloro che, formato il contingente, nei casi precedenti hanno espresso l'intenzione di aderire allo sciopero.

TITOLO II - Capo III

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dall'Assemblea dei lavoratori tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.


Art. 16 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
2. Al RSPP compete un compenso pari a €1.500,00, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR [o, in mancanza o in carenza di questi, al FondoPER IL Funzionamento Amministrativo a Didattico]

Art. 17- Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.



Caprio A.S.

 Luigi Ferraro

Art. 18 - SORVEGLIANZA SANITARIA

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es.: l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel D.P.R. 303/56, nel Decreto L.vo 77/92 e nello stesso T.U.81/08 e successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali dedotte le interruzioni.
3. Il dirigente scolastico individua le modalità di riduzione o di esclusione del rischio, richiedendo, per la ditta di pulizia le schede tecniche relative ai materiali di pulizia utilizzati, per i collaboratori, consegnando i D.P.I., per il personale amministrativo inserendo nella direttiva al Direttore SGA l'obbligo di comunicare la pausa di 20 minuti ogni due ore di lavoro al terminale, dedicandosi ad altra attività ed esponendo cartellonistica in tal senso nella segreteria e nei laboratori di informatica.
4. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzioni di tipo privatistico.
5. In assenza di disponibilità alla convenzione da parte dell'ASL il medico viene individuato tra i medici competenti in medicina del lavoro sulla base dell'elenco disponibile all'ordine dei medici della provincia di Caserta, con lettera di incarico fiduciaria.

TITOLO III - CAPO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 19 - Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si può rendere disponibile per due ore settimanali nella scuola primaria e sei nella scuola secondaria di I grado per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va comunicata per iscritto al dirigente all'inizio dell'anno scolastico.
3. Per la scuola secondaria di I grado va indicata nel quadro orario settimanale,
4. I docenti saranno utilizzati con il criterio della rotazione, compatibilmente con il turno e l'orario di servizio, seguendo i criteri così preordinati:
 - docente della stessa disciplina/area disciplinare del docente da sostituire
 - docente della stessa classe
 - docente che non ha effettuato ore eccedenti nella stessa settimana
5. Le ore saranno retribuite secondo i parametri previsti per ciascun ordine di scuola e saranno registrate sui registri di presenza e comunicate mensilmente al DS dai fiduciari di plesso.
6. Le ore di prestazione eccedente l'orario di servizio che non potranno essere retribuite per in capienza dei fondi, saranno recuperate con la fruizione di permessi brevi.

Art. 20 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.



Capo AS
Mangia
di Ferraro

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 21 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

**TITOLO IV - CAPO QUINTO –
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
NORME GENERALI**

Art. 22 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori destinati al MOF.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto è pari ad un totale di € 44.929,15 lordo dipendente.



Capo A.S.
Moggi
L. Ferrare

Art. 23 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO SESTO - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 24 – Finalizzazione delle risorse del FIS


1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.


Art. 25 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, i compensi saranno ripartiti secondo una percentuale rispettivamente del 70% e del 30%, nel rispetto del criterio della proporzionalità dei compensi.
2. Per il Personale ATA la suddivisione è da intendersi nella misura seguente: il 28% del totale generale è utilizzato per incarichi a supporto dell'amministrazione e della didattica, mentre il 2% del totale generale, pari ad € 898,58, è destinato esclusivamente a compensare le ore effettivamente prestate per sostituire colleghi assenti, atteso il carico di maggior lavoro che deriva per l'anno in corso dall'applicazione delle restrizioni imposte dalla legge di stabilità con il divieto di nomina per sostituire il personale collaboratore scolastico assente nei primi 7 giorni.

Art. 26 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 24, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto al dirigente scolastico art. 88 comma 2 (collaboratori del dirigente): € 3.500,00 pari all'11,22%
 - b. supporto alla didattica (commissioni supporto al POF, orario, ecc.): € 2.800,00 pari all'8,98%
 - c. supporto all'organizzazione della didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, referente legalità, animatore digitale, team digitale, pronto soccorso digitale, coordinatore esame conclusivo, tutor neoassunti, referente INVALSI, ecc.): € 7.525,00 pari al 24,13%
 - d. supporto al dirigente scolastico (coadiutori della progettualità di Istituto, referente per la cultura della salute e della sicurezza, responsabili di plesso, referente per la formazione): € 3.850,00 pari al 12,35%
 - e. progetti e attività di potenziamento/ampliamento dell'offerta formativa sia curricolare che extracurricolare: € 11.760,00 pari al 37,71%
 - f. flessibilità: € 1.750,00 pari al 5,61%



Caprio AS


2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 12.570,00, così suddivisi: intensificazione € 10.750,00 pari all'84,31%; straordinario € 1.820,00 pari al 14,27%
 - b. sostituzione dei colleghi assenti (Collaboratori Scolastici): € 898,58

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.


Art. 29 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - affidabilità
 - Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono € 2.055,42 (lordo dipendente), pari ad € 2.727,54 (lordo Stato).

Art. 30 Criteri per l'individuazione del personale Docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica

Vengono attribuiti ai docenti incarichi per lo svolgimento delle attività previste dal POF (funzioni strumentali al POF art. 33 del CCNL 27/11/2007)

2. Le funzioni strumentali al POF non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento e i relativi compensi sono determinati dall'equa distribuzione dell'ammontare assegnato annualmente tra il numero di docenti corrispondenti al numero di aree individuate dal Collegio dei Docenti.
3. Il collegio dei docenti ha approvato per l'anno scolastico 2016/17 l'attivazione di n. 7 funzioni strumentali che saranno retribuite in misura di 1/7 della disponibilità in fondo.
4. Il Dirigente Scolastico individua il personale Docente ed ATA cui affidare incarichi per attività aggiuntive sulla base dei seguenti criteri: disponibilità espressa, , competenze connesse all'attività da



Caprio AS
Maggiore
di Ferraro

svolgere, rotazione tra gli aspiranti, in caso di più aspiranti per lo stesso incarico, equa ripartizione del numero di ore complessive, nel rispetto delle richieste di ciascun docente in caso di richieste plurime sulla stessa attività, in mancanza di risorse economiche atte a soddisfarle tutte, si ripartisce la disponibilità in misura di un numero di ore uguali tra tutti i richiedenti.

6. Sarà, in genere, preferita la disponibilità del personale con rapporto a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, che, tuttavia, a richiesta, e compatibilmente con i precedenti criteri non sarà escluso dall'accesso al fondo.

7. I criteri sopra esposti per l'erogazione delle risorse sono stabiliti avuto riguardo:

1. del Piano dell'Offerta Formativa
2. della macro-progettualità approvata dal Collegio dei Docenti e articolata nelle seguenti attività:
 - successo scolastico
 - arricchimento curricolare
 - benessere scolastico
 - accoglienza, orientamento e rio-orientamento
 - creatività studentesca
 - assicurazione qualità
 - formazione
3. delle esigenze funzionali alla logistica
4. dell'organizzazione del servizio

Il FIS prevede il compenso di tutte le attività e i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza dei fondi disponibili;

- l'attività di supporto alla dirigenza
- organizzazione a supporto della didattica.

Art. 31 Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF:

1) Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento da retribuire con il FIS (art. 88 del CCNL 27/11/2007) sono:

- a) Flessibilità
- b) coordinamento dell'interclasse/di classe/di intersezione/di dipartimento
- c) supporto organizzativo al dirigente nei plessi
- d) gruppo di lavoro per la progettualità di istituto
- e) partecipazione commissioni di lavoro in supporto alle FF. SS.
- f) Referenza di settori quali legalità, formazione docenti, scuola digitale, sicurezza e salute
- g) Supporto organizzativo per l'esame conclusivo I ciclo d'istruzione
- h) Coordinamento ed organizzazione laboratori
- i) Attività di tutoring;

2). Le attività aggiuntive di insegnamento

a). realizzazione di progetti e percorsi formativi inseriti nel PTOF, svolte con gruppi di alunni, al di fuori dell'orario scolastico

b) realizzazione di progetti e percorsi formativi proposti da altri enti o da altre scuole con cui la scuola si dovesse consorzicare con protocolli d'intesa e/o con accordi di programma, sempre che questi prevedano l'impiego di ore di insegnamento a gruppi di alunni in orario extrascolastico.



Capo AS
Alessandro
Fiorini

c) giochi sportivi studenteschi: (art. 87 del CCNL 2007)

Per l'anno scolastico in corso saranno impegnate le due docenti titolari delle due cattedre di Educazione Fisica che hanno dato la propria disponibilità all'interno del collegio dei docenti (Delibera del Collegio n. 18 del 02/09/2016). Saranno assegnate le ore, stando alla normativa vigente, in base al numero di alunni aderenti all'attività: 6 ore settimanali con un minimo di 50 alunni. Per quanto non previsto da questa contrattazione ci si atterrà alla normativa emanata dagli uffici competenti. Le ore saranno retribuite come prescrive la normativa vigente, in base ad 1/78 dello stipendio tabellare comprensivo dell'IIS.

- Laddove dovesse esserci, per anni scolastici successivi la necessità di procedere ad una selezione in presenza di più docenti richiedenti, si procederà seguendo i seguenti criteri: Esperienza documentata di attività efficaci negli ultimi due anni, distribuzione del monte ore tra i docenti richiedenti in un numero pari se il numero è fino a 2 docenti di Educazione Fisica (3 ore settimanali per ciascun docente), ripartizione del monte ore con un numero più alto alla titolare di Educazione Fisica (se la disponibilità viene da docenti di sostegno in possesso del titolo per l'insegnamento di detta disciplina), se i docenti di sostegno sono più di uno si procede con sorteggio

Art. 32.

Contrattazione criteri per compensi accessori personale docente ed ATA per incarichi sul progetto "Aree a rischio"

Per il finanziamento assegnato alla scuola, sono stati adottati i seguenti i criteri di attribuzione degli incarichi. Essi erano parte integrante del Contratto di Istituto A.S. 2016/2016 e sono riconfermati dai criteri generali già concordati in questa contrattazione per la ripartizione di fondi.

Per il personale ATA si è tenuto conto

- 1. disponibilità espressa
- 2. equa ripartizione tra gli aspiranti.

Per il personale docente:

- 1. disponibilità espressa
- 2. competenze connesse a l'attività da svolgere, evincibili da curriculum documentato
- 3. esperienza pregressa in progetti aree a rischio o aventi come obiettivo la prevenzione del disagio giovanile
- 4. equa ripartizione del numero di ore complessive, nel rispetto delle richieste di ciascun docente, senza frammentare i moduli (non più di due persone per modulo con funzione uno di esperto l'altro di tutor). Il numero di docenti e di tutor da nominare sarà tale da garantire il rapporto 1/7alunni, vincolo imposto dal progetto, pertanto saranno nominati tanti docenti quanti sono in proporzione di 1/7mo gli alunni.
- 5. Il personale docente sarà retribuito con un compenso pari a € 35.00 per la docenza frontale e € 17.50 per il coordinamento e il tutoring.
- 6. Le ore saranno assegnate in maniera paritaria tra tutti i docenti candidati, fermo restando il



Capo A-S
Diaghi
L. Ferreri

possesso dei requisiti necessari a garantire efficacia ai processi da mettere in atto.

- 7. Il reclutamento di esperti interni avverrà attraverso bando interno e sarà finalizzato ad accertare il possesso dei seguenti requisiti: laurea specifica per l'intervento da realizzare (non sarà considerato il possesso di laurea non attinente al modulo da realizzare); comprovate competenze attinenti al modulo da realizzare; docenze in precedenti esperienze dello stesso tipo; docenza nel settore scolastico di riferimento; docenza nel settore scolastico superiore ma con esperienza nella docenza di settore da realizzare.

- 8. I tutor saranno individuati altresì attraverso bando interno, per l'accertamento dei seguenti requisiti: appartenenza al plesso cui il modulo è destinato, appartenenza al grado di scuola, esperienze pregresse in progetti aree a rischio.

Art.33.

Criteri per l'attribuzione di incarichi per progetti derivanti da autorizzazioni della regione (POR) o dall'Unione Europea (PON)

Nell'eventualità in cui detti fondi saranno assegnati alla scuola che vi si è candidata, si elencano i criteri di attribuzione degli incarichi:

Il personale ATA sarà retribuito con i relativi compensi previsti dal contratto. Nell'attribuzione degli incarichi si terrà conto:


1. disponibilità espressa 2. equa ripartizione tra gli aspiranti

Per il personale docente:

1. disponibilità espressa
2. competenze connesse all'attività da svolgere, evincibili da curriculum documentato
3. esperienza pregressa documentata e accertata direttamente dal dirigente
4. equa ripartizione del numero di ore complessive, nel rispetto delle richieste di ciascun docente, evitando la frammentazione degli incarichi sullo stesso modulo.
5. I compensi saranno ripartiti secondo i piani di spesa previsti dalle Linee guida o Disposizioni generali
6. Le ore saranno assegnate in maniera orientativamente paritaria tra tutti i docenti candidati, rispettando il vincolo di ore stabilito per i diversi moduli in fase di progettazione
7. Esperti interni, ove previsti dalle Disposizioni, saranno reclutati con bando interno atto ad accertare il possesso dei seguenti requisiti:
laurea specifica per l'intervento da realizzare (non saranno considerati titoli accademici non coerenti con il modulo da realizzare)
competenze connesse all'attività da svolgere, evincibili da curriculum documentato
docenze in precedenti esperienze POR o PON
docenze nel settore scolastico di riferimento
docenza nel settore scolastico superiore ma con esperienza documentata nella docenza di settore da realizzare

Relativamente ai PON, qualora a questi dovessero essere assegnati alla scuola, si seguiranno i seguenti criteri per l'assegnazione delle funzioni di tutor:

- Espressa disponibilità scritta



Carlo A. S.
Maggiolo
Pisani Ferrarese

- Possesso di documentate, elevate e comprovate competenze informatiche: si terrà conto non solo e non tanto dei titoli documentati quanto dell'esperienza e dell'autonomia nell'uso del computer e della pregressa dimostrazione di tale abilità;
- Possesso di documentate esperienze pregresse nel progetto in questione
- Pregressa esperienza già dimostrata nell'uso della piattaforma
- A parità di titoli prederà il più giovane di età

Si ritiene opportuno proporre alle attenzioni delle OO.SS., la necessità di garantire la massima selezione per assicurare un'ottimale riuscita delle attività, con risultati utili, pertanto si attribuirà un punteggio aggiuntivo a chi potesse documentare l'esperienza già svolta in altre scuole in moduli analoghi con attestazione del dirigente scolastico e qualifica non inferiore ad ottimo.

Si prescinde dall'attestazione del dirigente se l'attività sia stata svolta in questo istituto senza essere incorsi in richiami.

Pertanto, gli incarichi si attribuiranno sulla base del criterio che l'esperto non è necessariamente il docente titolare di un diploma di laurea, quanto una persona che, indipendentemente dai titoli dichiarabili nel curriculum possa dare concreta prova di:

- competenze nel settore, dimostrabili non solo con il curriculum quanto con specifiche e certificate attestazioni di aver svolto l'attività per cui si candida, con risultati efficaci e tangibili
- possibilità di dimostrare la capacità di portare avanti l'attività con successo e con un prodotto finito l'attività per cui si candida.

Non saranno prese, pertanto, in considerazione, in tutti i casi di risposta a bando, candidature prive di apposito curriculum che deve essere redatto su format europeo, dal quale si possa evincere quanto chiaramente indicato nel comma precedente.

I compensi seguiranno le tabelle imposte dalle Linee guida.

Art. 34 - Modalità di reclutamento

Per tutti i progetti a finanziamento esterno, sarà emanato bando di reclutamento, con una data perentoria di scadenza, che tutti gli aspiranti dovranno rispettare, pena la decadenza dall'accesso all'eventuale individuazione.

Art. 35 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

La disponibilità del fondo di istituto per l'anno scolastico 2016/2017 che viene accertata sulla base dei parametri riportati nell'accluso foglio di calcolo, opportunamente firmato dal DSGA, risulta essere distribuito secondo il prospetto elaborato dal DSGA che si allega ed è parte integrante di questa ipotesi di contrattazione.

Il piano dettagliato di ripartizione del fondo di istituto, sulla base dei criteri sopra indicati, è riportato nell'allegato n. 1. per il personale docente e per il personale ATA

Si precisa che le ore di straordinario rese dal personale ATA vengono compensate fino al raggiungimento delle risorse stanziato. Qualora il numero delle ore per le quali è richiesto il pagamento dovessero risultare superiori allo stanziamento, esse saranno ridotte in modo proporzionale e quelle non retribuite saranno ammesse a recupero.



Caprio A.S.
Maggio
F. Ferraro

Art. 36

Determinazione dei compensi rimessi alla contrattazione integrativa, per il personale docente e ATA

a) Flessibilità Percentuale del fondo destinata: 5,61

La tipologia delle attività riconducibili alla flessibilità didattica ed organizzativa è definita dal Collegio dei Docenti in sede di approvazione del P.T.O.F.

Ad ogni docente coinvolto nei rientri pomeridiani per il completamento dell'orario di cattedra (specialisti/specializzati di inglese, insegnanti di religione, docenti assegnati su più classi, docenti a scavalco su plessi, docenti che attuano progetti di potenziamento in orario extracurricolare nell'ambito del proprio orario di servizio settimanale, collaboratori scolastici costretti al doppio turno per coprire il servizio), sarà riconosciuta flessibilità con compenso forfetario

b) Compensi

Il personale docente utilizzato in attività riconducibili al P.O.F e rivolte agli studenti interni sarà retribuito con le misure tabellari di € 17,50, per attività aggiuntive di non insegnamento e di € 35.00 per ore aggiuntive di insegnamento.

Per attività diverse da quelle per le quali il compenso è definito dal CCNL o da altre norme speciali, il personale docente sarà compensato secondo i parametri previsti dalle Disposizioni che disciplinano che presiede alla progettazione (PON, POR, FSE, FESR)

Restano ferme le misure tabellari dei compensi previsti dal CCNL vigente per tutte le attività riconducibili al P.T.O.F e rivolte agli studenti interni.

Art. 37

Ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e attribuzione dei compensi accessori ai sensi dell'art.45 comma 1 del d.lvo 165/01

Con il 70% del fondo (destinato ai Docenti) potranno essere retribuite:

1. Flessibilità perc. imp. del fondo 5,61%
2. Le attività aggiuntive d'insegnamento volte all'arricchimento dell'offerta formativa perc. impegnata 37,71%
3. le attività di collaborazione con il dirigente percentuale impegnata 11,22%
4. le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento e gli incarichi specifici affidati dal Collegio a gruppi a commissioni perc. impegnata 45,46%

Con il 30% del fondo (destinato al Personale ATA) potranno essere retribuite:

- 1) le attività aggiuntive del personale ATA perc. impegnata 93,33%
- 2) ore eccedenti perc. impegnata 6,67%

per i compensi, si applicano le tabelle n.5 e 6 allegate al CCNL 2007, salvo diverse disposizioni, per cui si procederà a sequenza contrattuale



Caprio AS
Margallo
Dini Ferrare

TITOLO V

CAPO SETTIMO –

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza l'economia accantonata di cui all'art. 25, comma 3.
2. In caso di esaurimento dell'economia disponibile a fronteggiare gli imprevisti, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste siano state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 39 – Natura premiale della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 25 % di quanto previsto inizialmente.

Caprio A.S.
[Signature]
Pietro Ferraro

[Signature]

Allegato 1
Riepilogo di
tutta la
contrattazione

Allegato 2

Informativa preventiva